



AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLO SVILUPPO ENERGETICO

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

(RIF. PROT.n.0000834/2022 DEL 04.03.22)

all'attenzione del dott. Oliviero Montanaro

PNM@Pec.Mite.Gov.it

ROMA

ALLA REGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE

SERVIZI VALUTAZIONE IMPATTI ED INCIDENZE AMBIENTALI

(RIF. PROT. 000833/2022 DEL 04.03.22)

All'attenzione del dott. Daniele Siuni

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Progetto definitivo denominato: AMP PNM_25_05: "Lavori di mitigazione rischio frana in falesie Punta Giglio nel Comune di Alghero" Linea di finanziamento "PO ambiente FSC". Sotto piano interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - Aree marine protette Nazionali. Mancata Osservanza Parere di competenza rilasciato con Prot. N.0000834/2022 del 04/03/2022 (MASE) e Parere di competenza rilasciato con prot.n.0000833/2022 del 04/03/2022 (SVIA – RAS)

Le Associazioni, Italia Nostra Sardegna APS, Punta Giglio Libera-RidiAMO vita al Parco, Earth Gardeners e Siamo tutti importanti-Sassari, in riferimento al Parere rilasciato dal MISE, Direzione Generale Patrimonio naturalistico e del mare in sede di Conferenza di servizi decisoria ex art.14, legge n.241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona relativo ai lavori in oggetto (All. 1) e al documento del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato alla difesa all'ambiente della Regione Sardegna (Servizio SVIA) Protocollo N.0000833/2022 del 04/03/2022 (All.10)

espongono quanto segue



Si premette che il comprensorio di Punta Giglio, in particolare la falesia interessata dal progetto dei lavori di mitigazione rischio frana, oltre a ricadere all'interno del SIC ITB010042 "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" e all'interno della ZPS ITB013044 "Capo Caccia", rientra nell'ambito dell'AMP "Capo Caccia-Isola Piana".

La falesia di Punta Giglio costituisce, inoltre, un bene culturale di "cospicua bellezza naturale" e di eccezionale pregio ambientale, tutelato e sottoposto a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 143 del d.l. 42/2004 e del Piano Paesaggistico Regionale (NTA artt.17-22).

Qualsiasi intervento venga eseguito su di essa non può dunque ignorare il dovere prioritario della tutela integrale del bene sia per l'unicità dei pregi naturalistici, sia per l'indubbio carattere identitario, un sistema valoriale fatto proprio non solo dalla comunità algherese e sarda, ma che gode di un consolidato riconoscimento a livello globale. Alla conservazione integrale del bene dunque, in particolar modo nel caso del promontorio di Punta Giglio, non può che essere subordinato ogni intervento che su di esso si intenda programmare e realizzare.

Nonostante il ferreo assunto di tale paradigma e nonostante la lunga durata della procedura in oggetto (2015-2023) non risulta che le collettività algherese e sarda siano mai state coinvolte nel processo decisionale che ha portato al varo del progetto, nel rispetto di quanto imposto da un consolidato corpus normativo europeo e nazionale. Le stesse associazioni ambientaliste sono venute in possesso degli elaborati progettuali, in forma peraltro non esaustiva, solo ricorrendo a un formale accesso agli atti, cui è stato dato seguito solo in tempi recenti (settembre 2023).

E' opportuno precisare che nel corso della presente esposizione si farà riferimento al progetto esecutivo (giugno 2022), redatto in data successiva alla formulazione del parere della Direzione in indirizzo (marzo 2022). Dall'esame di tale documentazione si è potuto desumere che sulla falesia sono previsti una molteplicità di lavori (Elab. 05 – computo metrico) (All. 2), che possono essere così sintetizzati:

Disgaggi eseguiti con attrezzature manuali e idrauliche	mq. 4.635
Messa in opera di rete metallica in acciaio mediante chiodature e piastre.....	mq. 665
Perforazioni con perforatrice a martello per ancoraggi con tirafondi	ml. 924 (fori n. 231)
Ancoraggi con funi dopo perforazioni con utilizzo di motocompressore.....	n. 129
Chiodature di massi instabili	ml. 408 (fori n. 136)
Aree di intervento.....	n. 59

Non è difficile desumere dalla tipologia e dall'entità delle opere che la morfologia della falesia, la sua veduta d'insieme e il relativo skyline finiranno per risultare significativamente alterati dall'intervento. Il progetto purtroppo non dispone di alcun elaborato con fotosimulazioni o rendering grafici da cui si possa desumere



l'aspetto *post operam* della falesia. Una sia pur intuitiva contezza dell'intervento può essere acquisita confrontando la fig. 2.5 (pag.10 – Elaborato 02), in cui sono riportate le aree di intervento (All. 3), con le fig.1-5 (pag.20) (All. 4), immagini fotografiche dello stato attuale, e ad una scala di maggior dettaglio osservando le foto 12 e 13 (pag. 17) (All. 5).

1. Incongruenze tra il progetto e le prescrizioni imposte dal Ministero

L'analisi degli elaborati tecnici ha inoltre evidenziato **incongruenze sostanziali tra le modalità esecutive previste dal progetto esecutivo e le misure prescrittive contenute nel Parere ministeriale**. Quest'ultimo si fonda sul presupposto vincolante della non interazione tra gli interventi progettati e gli habitat marini, principio che risulta nel preambolo così prefissato:

“VISTA la documentazione trasmessa dalla quale è emerso che le attività proposte verranno eseguite in ambiente subaereo costiero e quindi senza interazione con gli habitat marini presenti al piede della falesia”.

Sia dalla Relazione generale (Elab. 01 – figg. 10-11, pag.16) (All. 6), sia dalla Relazione geologica e geotecnica (Elab. 02 - foto 5-1, pag. 19) (All.7), sia dalle foto sopra menzionate emerge che la falesia si sviluppa a picco sul mare per la quasi totale interezza ed in alcuni casi il culmine sporge a “terrazzo” rispetto alla base, presentando un profilo verticale in negativo. Solo in alcuni brevi tratti è presente un “piede” di esigua profondità, non certo in grado di contenere i cospicui materiali da disgiungere ed i monumentali blocchi calcarei che, come il caso del monolite della figura 13 (All.5), si è previsto di abbattere.

Gli interventi di disgiungimento interessano una superficie della falesia dell'estensione di circa mq. 4.635, che si dispiega a diverse quote e per l'intero fronte della falesia, per tratti anche a mosaico. Considerate le difficili condizioni operative (ambiente subaereo, operatori in sospensione, ecc.) e i mezzi d'opera previsti (leve meccaniche, martinetti, attrezzatura ad aria compressa, perforatori e martelli pneumatici, ecc.) **appare del tutto improbabile che si possa evitare che anche una sola parte dei materiali di distacco o interi blocchi calcarei finiscano nelle acque sottostanti.**

Risulta quindi fondato il dubbio che le operazioni possano esecutivamente aver luogo nel rispetto di quelle ineludibili misure prescrittive dettate dal Ministero di seguito riportate:

- a) l'utilizzo di precauzioni volte ad evitare il deposito sui fondali degli ammassi rocciosi rimossi***
- b) l'utilizzo di precauzioni volte ad evitare la dispersione in mare, anche accidentale, di additivi, come resine e malte utilizzate per le operazioni di chiodatura, fissaggio di tiranti e ancoraggi***



c) tutte le operazioni dovranno essere svolte con utilizzo di tecniche atte a contenere l'eventuale torbidità delle acque derivata dalla sospensione dei sedimenti, prodotta dalle operazioni previste dal progetto

Sono gli stessi progettisti nell'Elaborato 14 (Relazioni sulle interferenze) ad affermarlo esplicitamente nel precisare che:

Le interferenze dei lavori verso l'area esterna sono invece rappresentate dalla caduta di blocchi disgiunti verso il sottostante specchio marino. Quest'ultime tipologie di interferenza saranno specificatamente normate in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

È dunque palese che il problema delle cosiddette **"tipologie di interferenza"** non viene risolto in sede di progetto esecutivo, ma rinviato alla fase realizzativa nella previsione restrittiva di contenerlo nell'ambito della sola sicurezza sul lavoro e non anche ai fini della tutela integrale del bene ambientale marino, come espressamente richiesto dal Ministero.

Anche se si estende la ricerca ai restanti elaborati progettuali, in nessuno di essi è dato di reperire esplicite disposizioni relative a modalità esecutive **che garantiscano il rispetto delle prescrizioni ministeriali**, peraltro di non semplice attuazione considerata la peculiare morfologia della falesia. Pur volendo ipotizzare infatti onerosi e complessi sistemi di recupero dei materiali di risulta delle lavorazioni (disgaggio, chiodature, tiranti, sigillature, ecc) in modo da evitarne la dispersione in ambiente marino, si renderebbe necessario un loro recupero aereo, l'accantonamento sulla sommità della falesia e l'invio a discarica mediante automezzi su piste carrabili inesistenti, stante l'esplicito divieto di aperture di nuovi percorsi.

In ogni caso tali modalità esecutive avrebbero dovuto trovare esplicita e rigorosa formulazione sia nell'elenco prezzi, sia nel computo metrico al fine di una esaustiva stima dei rilevanti oneri aggiuntivi ad esse conseguenti. Con analoga logica le misure prescrittive imposte dal Ministero avrebbero dovuto essere recepite nel Capitolato speciale d'appalto, perché destinate a incidere in modo significativo sulle pattuizioni contrattuali tra Stazione appaltante ed Appaltatore.

Il fatto che l'appalto **sia stato aggiudicato con un ribasso del 34,6235%**, senza che sia stata richiesta alcuna "giustificazione" da parte dell'Ente Parco in merito ad una percentuale palesemente "anomala" per una tale tipologia dei lavori, non può che alimentare dubbi sul recepimento delle prescrizioni ministeriali nella formulazione di tale ribasso, atteso il rilevante onere ad esse correlato. Nasce dunque il fondato sospetto che i lavori potrebbero essere eseguiti violando quelle misure di tutela che costituiscono una *condicio sine qua non* ai fini del *favor* accordato dal parere.

Ad avvalorare tali dubbi contribuiscono gli stessi progettisti, che nella Sezione IV degli elaborati sopra citati (figure 9-2 e 9.3) (All.8), in cui sono descritti *"abbastanza fedelmente"* i potenziali percorsi dei blocchi in



caduta per distacco, dichiarano in modo esplicito che la destinazione finale dei materiali di disaggio non potrà che essere lo specchio acqueo sottostante, per evitare gli effetti deleteri che il rotolamento dei blocchi potrebbe addurre al profilo della falesia!

Va altresì evidenziato che il progetto, sebbene imperniato sulla finalità della “**mitigazione del rischio**”, non contiene alcun elaborato, né passaggio in cui si formuli una valutazione analitica di tale rischio *ante operam* e *post operam*. In altri termini non viene fornita alcuna assicurazione che l'intervento possa considerarsi risolutivo ai fini di una revisione della classificazione del rischio e della pericolosità idrogeologica della falesia che attualmente il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) **colloca in una classe di rischio (Rg4) e pericolosità da frana molto elevata (Hg4)**. Tale classificazione si fonda, infatti, sull'individuazione di un'importante attività franosa che risulta diffusa in tutta l'area e che dunque appare impossibile contenere nel tempo con interventi peraltro così circoscritti e frammentari.

Gli stessi redattori della parte geologica e geotecnica (A-Relazione Geologica e Geotecnica; B-Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica), essendone consapevoli, lo ribadiscono in molteplici passaggi dei loro elaborati. A titolo di esempio valga la reiterata dichiarazione:

In risposta a tali esigenze, gli interventi in progetto sono stati studiati e dimensionati con l'obiettivo di portare ad una sensibile attenuazione del rischio nelle aree di intervento. Malgrado ciò, va finora precisato che le diffuse condizioni di instabilità riscontrate, se pur localmente attenuate, non verranno eliminate in quanto insiste nella roccia calcarea della falesia di Punta del Giglio che nella sua estensione ospita migliaia di blocchi in precarie condizioni di equilibrio geostatico.

(Pag. 19 di 45 di A (Analisi delle criticità riscontrate) - Pag. 45 di 45 (Conclusioni) di A - Pag.23 di 52 di B (Analisi delle criticità riscontrate) - Pag. 44 di 52 di B (Conclusioni).

A rafforzare la previsione di non esaustività dell'intervento soccorre il parere sul progetto formulato dalla Direzione Generale Agenzia Regionale Servizio Idrografico della RAS (All.9), che espressamente recita:

- ***Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal P.A.I. vigente e alla disciplina delle relative N.A.;***
- ***L'approvazione dello studio sopra richiamato è limitata agli elaborati citati ed ai relativi interventi in essi descritti.”***

Inoltre l'ADIS, nel ricordare che il provvedimento autorizzativo:

“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che se ne assume la piena responsabilità”.



non manca di imporre ulteriori interventi destinati a garantire il monitoraggio e la manutenzione delle opere da eseguire, che il Parco sarebbe tenuto fin d'ora a predisporre con precisi piani finanziari e dispendiosi accantonamenti, confermando esplicitamente che l'area oggetto degli interventi **“rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal P.A.I. vigente”**.

Ne consegue dunque che non solo non si ha alcuna misura sul **“quantum mitigazione rischio”** si riuscirà a conseguire ad opere ultimate, ma si acquisisce la quasi certezza che l'intervento non potrà condurre **all'auspicata rimozione del vincolo d'interdizione alla navigazione entro i 200 mt. dalla linea di costa** imposto, **“dalla data odierna e sino al ripristino della sicurezza”**, dall'Ordinanza n. 51 del 2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

2. Incongruenze tra il progetto e le prescrizioni imposte dal Servizio VIA Regionale

Va ancora ricordato che l'Assessorato alla difesa all'ambiente della Regione Sardegna (Servizio SVIA) si è espresso in merito all'esecuzione dei lavori in questione con due pareri, nel secondo dei quali (Protocollo N.0000833/2022 del 04/03/2022) (All.10) viene formulato un elenco di ulteriori prescrizioni sintonico col ministeriale. Anche per il rispetto di queste ultime conseguirebbero oneri aggiuntivi e difficoltà tecniche nelle lavorazioni, di cui vi è solo parziale traccia negli elaborati esecutivi.

Si riportano per completezza informativa le prescrizioni più significative:

1. le aree di cantiere, di transito e stazionamento dei mezzi meccanici e di stoccaggio temporaneo dei materiali, saranno localizzate su spiazzi già presenti, senza comportare alterazioni dello stato dei luoghi, quali scavi e sbancamenti, avendo cura di non danneggiare superfici riconducibili ad habitat di interesse comunitario;

2. il transito dei mezzi di cantiere sarà limitato alla viabilità esistente, non è consentita l'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti.

3. durante le fasi di cantiere (allestimento, lavorazioni, smantellamento) saranno adottate le specifiche attenzioni atte ad evitare:

- **la dispersione di contaminanti nel suolo e nell'aria;**
- **la dispersione di polveri nell'aria;**
- **impatti acustici derivanti dall'utilizzo di mezzi meccanici e strumentazioni di cantiere;**

4. tutti i materiali risultanti eccedenti dall'esecuzione delle opere saranno conferiti a discarica o recuperati in maniera conforme alla normativa vigente. Al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.



A sottolineare la ineludibilità di tali misure di tutela, lo SVIA provvede con una formula pregiudiziale:

“L’intervento in oggetto, se eseguito nel rispetto delle suddette prescrizioni, non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale”.

In un contesto prescrittivo così vincolante e senza un’ apprezzabile certezza di mitigazione del rischio, suscita ulteriore sconcerto l’ assenza, in tutta la documentazione tecnica di un elaborato in cui si prendano in **esame i Costi e i Benefici dell’intervento in chiave economico-ambientale**. Un tale documento avrebbe evidenziato **Costi ambientali, paesaggistici, economici, sociali** ingenti per gli impatti devastanti, a fronte di **Benefici inerenti sicurezza e fruizione** solo intenzionali ma non conseguibili. In altri **termini si è scartata a priori l’ Opzione zero** ovvero la scelta di non ingabbiare e disgiungere la falesia in modo di consentire il suo naturale processo evolutivo in un’ottica di reale sostenibilità ambientale e in perfetta armonia con i principi dell’ ecologia.

Non ci si stancherà di ricordare **che si è in presenza di una falesia “viva”**, affetta da peculiari caratteri strutturali e morfogenetici non stabilizzati, come si desume dalle stesse Relazioni geologiche, i cui processi evolutivi non soggiacciono alla modellizzazione secondo quanto asserito dagli stessi progettisti che ipotizzano oltre 8000 possibili giaciture di distacco. Se ai fattori endogeni si aggiungono quelli esogeni quali l’ imponderabilità dell’ erosione marina ed eolica, le sollecitazioni dinamiche inferte dal traffico nautico, la violenza dei fenomeni atmosferici per i cambiamenti climatici, l’ unica soluzione non può che palesarsi nella sua più sconcertante ovvietà: **il permanere della interdizione delle attività antropiche all’interno di un perimetro di sicurezza!**

Azzerando infatti **il fattore E della nota formula $R=P \times V \times E$** , si renderebbe pari a Zero quel Rischio che il progetto si propone come fine di un tentativo di mitigazione destinato inevitabilmente a fallire.

3. Mancato coinvolgimento della Commissione Riserva dell’AMP, delle competenti commissioni comunali e più in generale della Comunità

A completare il quadro manca un ulteriore tassello procedurale. Interessando i lavori, per limiti geografici ed anche per necessità tecniche, un tratto di mare compreso nell’ AMP, sarebbe stato d’ obbligo, o quantomeno opportuno, acquisire agli atti **il parere della competente Commissione Riserva dell’AMP**. Dai documenti di cui si è in possesso emerge invece che tale Organo statutario è del tutto ignorato e non informato sugli sviluppi del procedimento, visto che da tempo immemore non si riunisce. A ciò si aggiunga l’ inesistenza di un Comitato scientifico pur previsto in Statuto.



Peraltro, stando alle dichiarazioni del Direttore a “tranquillizzare le apprensioni degli ambientalisti e le riserve del mondo scientifico” dovrebbe essere chiamata una “**Commissione di esperti**”, da preporre all’esecuzione degli interventi. Un tale organo di non chiara funzione, d’indefinita responsabilità, di nomina unilaterale e per di più non previsto dall’ordinamento dovrebbe “**sanare a posteriori**” **quell’assenza di VInCA appropriata**, non ritenuta necessaria in fase di screening (I Livello) dal Servizio Valutazione Impatti ed Incidenze Ambientali regionale e a più riprese invocata dagli stakeholder.

A conferma dell’assoluta autoreferenzialità del management del Parco giova ricordare che i componenti dell’**Assemblea del Parco** (nel caso in questione l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente regionale coincide con l’assemblea del Consiglio civico di Alghero) sono venuti a conoscenza degli interventi attraverso i documenti di spesa delle delibere di Bilancio. Lo dimostra il fatto che un consigliere di opposizione, solo attraverso una richiesta alla Commissione Ambiente del Consiglio comunale è riuscito di recente a entrare in possesso degli elaborati progettuali e a renderli disponibili per i consiglieri.

Contro l’intervento di mitigazione **si sono schierate compatte tutte le associazioni ambientaliste** (Punta Giglio Libera, Italia Nostra Sardegna, LIPU, Earth Gardeners, GrIG, WWF, Siamo Tutti Importanti Sassari, Comitato Ambiente Sassari, ecc.). Tale dissenso si è esteso alla società civile attraverso la sottoscrizione di un appello pubblicato su Change.org che ha raccolto oltre 30.000 firme intorno all’obiettivo di preservare la falesia dagli imminenti lavori. Parimenti, sia il mondo scientifico e culturale nazionale, che ampi settori del mondo universitario sassarese hanno pubblicamente manifestato le loro preoccupazioni e la loro contrarietà all’intervento attraverso petizioni, articoli e documenti (All.11). La stessa amministrazione civica ha dibattuto la questione in seno alla Commissione ambiente, unica sede in cui alle Associazioni ambientaliste è stato consentito di esporre, seppure inascoltate, i motivi del dissenso. Alle puntuali contestazioni la Dirigenza del Parco, pur riconoscendone implicitamente la fondatezza, ha opposto la correttezza formale del procedimento amministrativo, avvalendosi dei pareri degli Enti, senza voler entrare nel merito dei contenuti progettuali e soprattutto del rispetto degli obblighi prescrittivi. L’elemento dirimente di tale **vexata quaestio**, a parere del management del Parco, sarebbe dettato dai potenziali oneri conseguenti ad un eventuale recesso contrattuale da parte dell’Azienda Parco.

Giustificazioni illogiche, che ignorano **l’improbabile raggiungimento delle finalità** del progetto, e pretestuose perché considerata **la sottovalutazione delle prescrizioni e l’incompletezza delle pattuizioni**, all’Impresa sono concessi ampi margini per avanzare future e legittime richieste con cui potersi adeguatamente ristorare dei maggiori oneri per le lavorazioni non previste.

4. Conclusioni



Si chiede pertanto che la DIREZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO

- Nell'ambito delle competenze in materia di AMP, SIC e ZPS, alla luce delle criticità sopra evidenziate e considerate le omissioni rilevate, provveda a riesaminare l'iter procedurale del progetto dei lavori di mitigazione del rischio della falesia di Punta Giglio e la conseguente aggiudicazione dei lavori.
- Nell'esercizio del potere di vigilanza sulle AMP, proceda ad accertare in via preventiva il rispetto delle misure vincolanti formulate nell'autorizzazione al fine di scongiurare la possibilità di un'esecuzione dei lavori in difformità dalle stesse o contenziosi infiniti in fase di esecuzione degli interventi.

Si chiede inoltre al SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTI ED INCIDENZE AMBIENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA, alla luce delle criticità sopra rilevate, alla richiesta di VINCA appropriata avanzata da numerose associazioni ambientaliste e finora rimasta inevasa.

In assenza di una risposta alle suesposte Osservazioni le sottoscritte Associazioni ambientaliste, che si battono per la tutela della falesia di Punta Giglio, si vedranno costrette ad avvalersi dell'art.277 del TFUE inoltrando una **formale Denuncia alla Commissione delle Comunità europee** riguardante Inadempimenti del diritto comunitario.

Certi dell'attenzione si porgono cordiali saluti

Li 03 novembre 2023

Firmato

Mauro Gargiulo

(Presidente Italia Nostra Sardegna)

Elena Pittau

Presidente Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco

Anna A.R. Lacci

(Presidente Earth Gardeners)

Antonio Minisola

Coordinatore Delegato Siamo Tutti Importanti - Sassari



ALLEGATI

ALL.1 – PARERE MINISTERO AMBIENTE

ALL.2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL.3 – FOTO FALESIA

ALL.4 - FOTO FALESIA

ALL5 – FOTO PARTICOLARE FALESIA

ALL6 – ELAB.01 – RELAZIONE GENERALE

ALL.7 – ELAB. 02 – RELAZIONE GEOLOGICA

ALL.8 – ELAB.02 – TRAIETTORIA BLOCCHI DISGAGGIATI

ALL.9 – PARERE ADIS

ALL.10 - PARERE SVIA

ALL.11 – DOCUMENTI ASSOCIAZIONI